

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 608

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUFFARO, BERGONZI, SALVATO
e DIONISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1994 (*)

Legge-quadro sull'autonomia del sistema universitario

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge	» 6

ONOREVOLI SENATORI. - L'autonomia del sistema universitario, nel suo essere forma dell'adempimento di un dettato costituzionale, si pone come passaggio cruciale e ineludibile della ridefinizione dei livelli più alti dei nostri apparati formativi. È utile marcare il legame profondo e la continuità storica e politica tra gli indirizzi riformatori della vita universitaria e i principi fondamentali che costituiscono base e sostanza della stessa Costituzione repubblicana.

In questa ottica, il dispositivo di legge non può che andare a costituire il complesso delle norme generali di garanzia della libertà di insegnamento e di ricerca, nonché di legittimazione delle forme di autogoverno delle strutture e di valorizzazione della partecipazione democratica di tutti i soggetti attivi che compongono il mondo universitario.

Occorre sottolineare che questi principi, questi indirizzi generali vanno assumendo oggi valenze e connotati politici del tutto peculiari, proprio a fronte di un quadro di rapida e complessiva trasformazione dei processi produttivi che investono gli assetti presenti e futuri della società e che comportano una inedita centralità del lavoro intellettuale e dunque una inaudita rilevanza sociale e politica della produzione e della riproduzione dei saperi, a partire proprio dall'università.

In ragione di ciò, appare prioritaria la scelta di un progetto organico e alternativo ad una concezione meramente «privatistica» dell'autonomia universitaria, che capovolga le tendenze che mirano a frantumare e a gerarchizzare, per censo e per aree geografiche, gli apparati della formazione e della ricerca.

Al contrario, qui si cerca di disegnare una legge proiettata nella realtà di una funzione

fortemente sociale dell'istituzione universitaria, capace di dare risposte concrete, non discriminanti, non squalificate, alle domande complesse emergenti dal contesto della società moderna, sia nella dimensione del mondo del lavoro che in quella della pressante e diffusa necessità di una crescita collettiva della conoscenza, della cultura e della ricerca di base. Si individua, quindi, un percorso fortemente autonomo nella definizione degli indirizzi didattici e scientifici, rigoroso nell'osservanza delle leggi dello Stato, garantito dalla necessità di un autentico autogoverno delle scelte politico-culturali a livello sia centrale che locale.

Volendo riassumere ed illustrare sommariamente i contenuti di questa proposta, potremmo dire innanzitutto che essa si pone come regolazione normativa di principi generali a cui i singoli atenei devono riferirsi nella più ampia libertà di organizzazione e definizione delle proprie politiche e delle proprie strutture.

Dividendo la materia in tre capitoli centrali (autonomia finanziaria, autonomia didattica e scientifica e strutture ed organi di governo), possiamo sintetizzare il disegno di legge nei seguenti punti.

Autonomia finanziaria

L'università è un'istituzione pubblica e deve quindi essere principalmente ed adeguatamente finanziata con fondi pubblici, in una politica di riequilibrio fra le singole realtà scientifiche e territoriali.

Pur non escludendo possibilità di contributi esterni per il finanziamento delle ricerche, si deve garantire che parte rilevante di questi finanziamenti siano comunque destinati alla ricerca autonoma di base e che i risultati delle ricerche siano sempre tutti pubblici (articoli 8 e 10).

Autonomia didattica e di ricerca

È garantita la più ampia libertà scientifica e di accesso ai fondi di ricerca a tutti i professori e i ricercatori, senza distinzione di collocazione accademica e stato giuridico.

Così come, all'interno della programmazione del singolo corso di laurea, di diploma o di specializzazione, è garantita la libertà di insegnamento per ogni docente (articoli 8 e 9).

Autonomia statutaria e organizzativa

Ogni università adotta un proprio statuto, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme generali dell'autonomia.

Tra i compiti fondamentali dello statuto è la definizione degli organi di governo dell'ateneo, dei corsi di laurea, dei dipartimenti, indicandone le funzioni, i compiti e la composizione, per la quale comunque deve essere garantita una democratica presenza di tutte le componenti universitarie (articolo 3).

In merito alle strutture universitarie d'ateneo, vogliamo qui esprimere la nostra convinzione che l'istituto della facoltà sia oggi ampiamente superato dalla logica funzionale di una organizzazione della ricerca e della didattica basata sui dipartimenti interdisciplinari e i corsi di laurea, di diploma e di specializzazione.

Per quanto riguarda il problema dell'incardinamento dei professori e dei ricercatori, riteniamo che esso dovrebbe spettare, come compito istituzionale, a strutture di aree scientifico-disciplinari omogenee, capaci di fornire di volta in volta, in una visione dinamica e non cristallizzata, le competenze scientifiche e didattiche ai corsi e ai dipartimenti.

In questo senso lo stesso passaggio qui prefigurato ad un organico nazionale unico sarebbe definito nelle unità d'area in relazione naturalmente alle necessità espresse dalle strutture anzidette.

Si muove, dunque, in questa direzione la proposta di non prevedere più la facoltà,

ma unicamente corsi di laurea e dipartimenti.

Sono inoltre organi dell'università il rettore (eletto da tutti i professori e i ricercatori e dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo eletti negli organi di governo), il comitato d'ateneo e il consiglio di amministrazione.

Sulla questione degli studenti riteniamo inutile, se non politicamente sbagliato, proporre strutture separate di rappresentanza, quali i senati e i consigli studenteschi.

Tali organismi, già conosciuti nel passato e cancellati dalle stesse iniziative studentesche, avrebbero solo la funzione ed il risultato di «segregare» lo studente in uno sterile ed improduttivo esercizio di politica formale, non potendo assolutamente incidere nella dimensione reale della politica universitaria.

Noi vogliamo invece che gli studenti abbiano la possibilità ed il diritto di essere presenti in tutte le strutture di governo, abbiano libertà di intervento e di voto, al pari di tutte le altre componenti.

Un ultimo punto ci interessa di riportare in questo quadro sintetico di presentazione e riguarda il problema del Consiglio universitario nazionale (CUN).

Un'autonomia universitaria è pensabile e può essere tale se può darsi un proprio organo di autogoverno nazionale.

Questo ruolo potrebbe essere svolto dall'attuale CUN, rivedendo i suoi compiti attuali e dandogli appunto le funzioni di luogo centrale dell'autogoverno prevedendo per gli altri organismi oggi presenti, quali ad esempio la conferenza dei rettori, un ruolo strettamente consultivo.

Per questi motivi ci sembra impossibile non includere in questo disegno di legge la riforma funzionale e strutturale del CUN, ritenendo, tra l'altro, la sua definizione anticipata, nell'ambito della legge 19 novembre 1990, n. 341, impropria e non rispondente alle necessità prima espresse e fortemente condivise all'interno del mondo universitario.

Proponiamo quindi che la normativa sul CUN sia ridiscussa nell'ambito del presente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disegno di legge ed in questo senso, proprio per i compiti che dovrebbe assumere, di reale rappresentanza delle autonomie scientifiche e didattiche dell'università italiana, che esso debba essere di composizione

completamente elettiva, paritetica fra tutte le componenti (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti) e rappresentativa in modo equilibrato di tutte le aree scientifico-disciplinari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Le università sono sedi naturali della ricerca scientifica finalizzata alla didattica e, in generale, all'innalzamento delle conoscenze. La ricerca si svolge nel rispetto della libertà di ricerca dei professori, dei ricercatori, di tutto il personale universitario addetto alla ricerca e degli studenti che vi partecipano.

2. Il sistema universitario nazionale è costituito dalle università e dagli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati università. Sono organi di governo del sistema il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Consiglio universitario nazionale (CUN).

Art. 2.

(Funzioni dell'università)

1. Le università sono istituzioni pubbliche, finanziate dallo Stato, dotate di personalità giuridica e non aventi fini di lucro. In attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, le università hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Gli statuti sono emanati con decreto del rettore e sono deliberati dal consiglio di ateneo costituito da:

a) tre rappresentanti dei professori e dei ricercatori per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate nel regolamento elettorale d'ateneo;

b) da un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari ad un terzo dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti pari ad un terzo dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori.

3. Il regolamento elettorale è deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione riuniti congiuntamente. Gli statuti già approvati sono sostituiti con quelli deliberati dal consiglio di ateneo costituente, ai sensi del comma 2 del presente articolo. I commi 1, 2, 3 e la lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono abrogati.

4. Le università esplicano funzioni di formazione, di ricerca e di servizio; a tal fine si dotano di biblioteche, laboratori, centri, sistemi informativi e attrezzature. Provvedono altresì alla riqualificazione e al perfezionamento professionale del personale tecnico e amministrativo.

5. Le università devono garantire la regolarità e la qualità degli esiti formativi degli studenti. Assicurano strumenti e servizi per l'orientamento attivo nella scelta dei corsi e per l'assistenza durante gli studi, con particolare riguardo agli studenti lavoratori, stranieri, portatori di *handicap* e al problema dell'abbandono degli studi.

6. Per l'espletamento dei propri compiti le università possono, tra loro:

- a) stipulare accordi di cooperazione e di collaborazione nonché convenzioni;
- b) costituire centri interuniversitari.

7. Le università possono ricevere finanziamenti e contributi per attività di ricerca finalizzata. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di ciascuna struttura interessata.

8. Le università non possono comunque ricevere finanziamenti e contributi finalizzati anche indirettamente alla ricerca militare. In particolare, non sono consentite ricerche a fini bellici o comunque concernenti la tecnologia degli armamenti convenzionali, nucleari, chimici, batteriologici. Le università non possono altresì ricevere finanziamenti e contributi finalizzati alla manipolazione genetica, o a ricerche comunque lesive della dignità della persona o in contrasto coi principi della Costituzione e della Carta dei diritti dell'uomo.

9. Le università assicurano la pubblicità delle ricerche svolte, anche di quelle realizzate per conto di terzi. Le strutture e i centri, i singoli ed i gruppi documentano pubblicamente i risultati delle attività svolte e le risorse utilizzate.

10. Ogni università istituisce una propria anagrafe delle ricerche.

Art. 3.

(Autonomia statutaria)

1. Ogni università adotta uno statuto che:

a) definisce gli organi e le strutture scientifiche, didattiche e di servizio, garantendo comunque la presenza paritetica di tutte le componenti universitarie: professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti;

b) disciplina compiti, procedure costitutive e competenza regolamentare, durata e composizione degli organi e delle strutture;

c) determina i corsi di studio, l'attività di formazione e i servizi didattici integrativi, di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e alla legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) indica le strutture alle quali è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa, disciplinata dal regolamento di ateneo, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) fissa i criteri generali sulla cui base organi e strutture stipulano accordi di cooperazione e convenzioni di collaborazione e di committenza con soggetti esterni.

2. Lo statuto contiene la carta dei diritti degli studenti e le relative norme di attuazione.

Art. 4.

(Autonomia regolamentare)

1. Le università disciplinano con propri regolamenti:

a) lo svolgimento delle attività di formazione e di ricerca;

b) le modalità relative alla materia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. I regolamenti disciplinano, in conformità alle leggi, le materie relative al personale, nell'ambito dei principi di autonomia.

3. Le università regolamentano i rapporti degli studenti con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

4. I regolamenti, proposti e deliberati da organi e strutture indicati dallo statuto, vengono emanati con decreto del rettore e pubblicati nel bollettino ufficiale di ateneo.

Art. 5.

(Autonomia organizzativa)

1. Sono organi dell'università: il rettore, il comitato d'ateneo, il consiglio d'amministrazione. Le università si organizzano in corsi di laurea e in dipartimenti. Gli organi di governo e le strutture didattiche, scientifiche e di servizi possono costituire al loro interno giunte esecutive.

2. Le università hanno piena capacità di diritto pubblico e privato. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

3. Il rettore è eletto tra i professori e i ricercatori secondo la procedura stabilita dall'articolo 97, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tutti i professori e i ricercatori dell'ateneo esercitano l'elettorato attivo. Esso è esercitato altresì dai rappresentanti a tutti i livelli del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Il rettore rappresenta legalmente l'università ed emana gli statuti ed i regolamenti.

4. Il comitato d'ateneo, presieduto dal rettore, esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle materie dell'autonomia universitaria. Esso comunque:

a) delibera, entro le compatibilità di bilancio fissate dal consiglio di amministrazione, il piano triennale di sviluppo di ate-

neo e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente e a quella in conto capitale;

b) ripartisce i posti del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo;

c) delibera l'istituzione di centri e di servizi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio.

5. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure elettive del comitato d'ateneo, nel quale sono rappresentate le grandi aree scientifico-disciplinari. La composizione del comitato d'ateneo dovrà comunque garantire rappresentanze paritetiche delle componenti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

6. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore, ha la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e contabile dell'università. Per le materie che siano rilevanti in ordine alle competenze del comitato d'ateneo il consiglio di amministrazione delibera su proposta di quest'ultimo.

7. Lo statuto disciplina la composizione e le modalità di elezione del consiglio di amministrazione, del quale è membro di diritto, con voto consultivo, il direttore amministrativo; può prevedere un'integrazione dell'organo con rappresentanti, in numero non superiore ad un quinto dei componenti, degli enti locali interessati alle attività dell'università. Tali rappresentanti partecipano con voto consultivo.

8. Lo statuto disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi e nelle strutture dell'università. Gli studenti eletti, a tutti i livelli, hanno diritto di voto. La rappresentanza degli studenti nelle strutture didattiche è pari ad almeno un terzo dei membri di diritto.

9. I corsi di laurea sono strutture di inquadramento dei professori per grandi aree scientifico-disciplinari ed hanno il compito di provvedere alla richiesta di posti e alle chiamate per la copertura degli insegnamenti. I corsi di laurea sono retti da consigli composti da tutti i professori e i ricercatori afferenti e da una rappresentanza del

personale tecnico-amministrativo nonché degli studenti eletta sulla base delle norme statutarie. Ogni consiglio di corso di laurea elegge un presidente scelto tra i professori e i ricercatori ad esso afferenti.

10. Lo statuto assicura ai corsi di laurea autonomia organizzativa e di funzionamento almeno sulle seguenti materie:

- a) programmazione e organizzazione annuale delle attività didattiche in collaborazione con i dipartimenti;
- b) definizione dei profili curricolari dei corsi di studio;
- c) istituzione di centri di orientamento per la formulazione dei piani di studio;
- d) organizzazione delle attività di tutorato;
- e) disciplina delle prove di verifica e valutazione.

11. Al consiglio di corso di laurea sono altresì riservate la distribuzione dei compiti didattici e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentiti i dipartimenti interessati.

12. I dipartimenti si costituiscono come unità di ricerca e insegnamento che aggregano ed organizzano aree scientifiche e disciplinari omogenee; promuovono e coordinano le attività di ricerca; concorrono alla programmazione delle attività didattiche; organizzano ed esplicano attività formative, compresi i corsi per il dottorato di ricerca; formulano pareri ai consigli dei corsi di laurea sulle materie di competenza di questi ultimi.

13. Il dipartimento è retto da un consiglio composto da tutti i professori e i ricercatori afferenti, da rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti eletti sulla base delle norme statutarie. Il consiglio di dipartimento elegge un direttore scelto tra i suoi componenti.

Art. 6.

(Autonomia degli studenti)

1. Gli studenti godono di autonomia organizzativa e determinano le procedure co-

stitutive e l'articolazione degli organismi dell'autonomia studentesca.

Art. 7.

(Comitato per le pari opportunità)

1. Ogni università istituisce, con il proprio statuto, un comitato per le pari opportunità, che opera per attuare nell'università i principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 8.

(Autonomia scientifica)

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione dei laboratori e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari e internazionali, ai sensi della normativa vigente.

2. La quota del 60 per cento dello stanziamento annuale per la ricerca universitaria, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ripartita con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, che si avvale della consulenza di una commissione di ateneo per la ricerca. Il regime di tempo pieno costituisce uno dei criteri obiettivi per la ripartizione dei fondi.

3. Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione di ateneo per la ricerca, assegna ogni anno direttamente ai dipartimenti, sulla base del programma analitico presentato dai rispettivi consigli, una quota dei fondi di cui al comma 2 per l'acquisto di attrezzature per la ricerca.

4. Le università trasmettono annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e al Consiglio universitario nazionale (CUN) una relazione

sull'attività svolta dalle proprie strutture scientifiche.

Art. 9.

(Autonomia didattica)

1. Le università hanno autonomia statutaria su qualsiasi aspetto della funzione didattica non disciplinato dalla presente legge e nel rispetto dei principi che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici.

2. Le università trasmettono annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al CUN una relazione sull'attività svolta dalle proprie strutture didattiche.

Art. 10.

(Autonomia finanziaria)

1. Le università provvedono in autonomia alla gestione delle risorse finanziarie.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

«2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

- a) al personale;
- b) al funzionamento delle università;
- c) all'edilizia universitaria e ai grandi impianti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
- d) alla ricerca scientifica universitaria».

3. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, le parole «della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «delle lettere b) e c)».

4. Per il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. Ferma restando la facoltà di destinare una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fondo comune di ateneo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, gli statuti e i regolamenti, nel disciplinare le forme di cooperazione scientifica, determinano la quota delle relative entrate, in misura non inferiore al 20 per cento, da ripartire annualmente tra le strutture scientifiche che risultino escluse dalla domanda di ricerca esterna.

6. Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle università, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è svolto esclusivamente con un'unica relazione annuale al Parlamento, con esclusione della dichiarazione di regolarità dei conti consuntivi e del controllo sui singoli atti.

Art. 11.

(Attività sportive)

1. Gli statuti delle università disciplinano le modalità di organizzazione e finanziamento delle attività sportive in ambito universitario, nonché le modalità di gestione degli impianti sportivi.

2. La legge 28 giugno 1977, n. 394, è abrogata.

3. Per l'anno 1994 lo stanziamento iscritto al capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica viene ripartito fra le università con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per gli anni successivi le modalità di ripartizione vengono indicate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione annuale dello Stato.

Art. 12.

(Personale)

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

in materia di stato giuridico del personale sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, ad eccezione di quelle concernenti il reclutamento ed i trasferimenti ad altra sede dei professori e dei ricercatori.

2. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica di ateneo di posti di professore ordinario, di professore associato, di ricercatore, di personale tecnico e amministrativo. Lo statuto e i regolamenti disciplinano l'attribuzione, da parte delle università, di tali posti alle singole strutture interne all'ateneo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, è adottata la pianta organica del personale docente e ricercatore e del personale tecnico ed amministrativo, ivi compreso quello dirigenziale, sulla base di indicatori nazionali relativi al numero degli studenti, al numero dei corsi e dei moduli didattici attivati, al rapporto tra personale non docente, studenti iscritti e personale docente e ricercatore e al riequilibrio territoriale e delle aree disciplinari. Gli indicatori nazionali sono definiti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere vincolante del CUN.

4. I mezzi finanziari destinati al trattamento economico del personale docente corrispondente alla pianta organica di cui al comma 3 sono trasferiti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai singoli atenei, che li gestiscono assicurando il trattamento economico previsto, per il personale in servizio, dalle disposizioni vigenti, prevedendo quote aggiuntive di retribuzione per corsi e moduli didattici attivati sulla base della legge 19 novembre 1990, n. 341, fermi restando gli obblighi didattici stabiliti dalla legislazione vigente per i singoli docenti e ricercatori. Per la copertura finanziaria della predetta quota aggiuntiva i mezzi finanziari corrispondenti alla pianta organica sono comunque incrementati annualmente per una

quota pari a un decimo. Ciascun ateneo stabilisce, con regolamento, la misura della retribuzione aggiuntiva per corsi e moduli eccedenti gli obblighi didattici dei singoli professori e ricercatori. Ogni due anni la pianta organica di cui al comma 3 è soggetta a revisione secondo modalità indicate dallo statuto.

5. Nell'ambito della normativa sulla dirigenza statale, i funzionari con qualifica dirigenziale attuano i programmi deliberati dagli organi accademici disponendo autonomamente dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi e rispondono dei risultati conseguiti.

6. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione e di incarichi di direzione, anche di strutture tecniche, avvenga sulla base delle procedure previste dall'articolo 51, commi 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove compatibili con i principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 13.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo di autogoverno e di programmazione nazionale del sistema dell'autonomia universitaria, al fine di favorire sul territorio e per aree scientifiche e disciplinari la qualificazione e lo sviluppo equilibrato. Tale organo:

a) formula pareri vincolanti sui profili curriculari dei titoli di studio;

b) riceve comunicazione degli atti governativi e ministeriali sulle materie di competenza, nonché dei bilanci preventivi e consuntivi delle università;

c) formula al Parlamento e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pareri e osservazioni, anche avvalendosi di audizioni conoscitive e consulenze esterne;

d) dispone di proprio personale e di propri fondi iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con riferimento ai piani triennali di sviluppo delle università, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, il CUN formula pareri vincolanti sulla ripartizione per aree scientifiche e disciplinari e per sedi delle risorse finanziarie nonchè sulle assegnazioni dei posti di professore e di ricercatore. Il parere del CUN è altresì vincolante sulla ripartizione, tra università e progetti di ricerca di interesse nazionale, dei fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. La composizione del CUN è totalmente elettiva e paritetica fra le componenti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, nonchè rappresentativa di tutte le grandi aree scientifico-disciplinari. Le modalità di elezione dei componenti e di funzionamento del CUN sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 14.

(Conferenza permanente dei rettori)

1. La conferenza permanente dei rettori è organo consultivo e formula relazioni e pareri rispetto al funzionamento, alla programmazione e allo sviluppo delle università e al diritto allo studio; dispone di fondi iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 15.

(Norme transitorie e finali)

1. Le università adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti e i regolamenti secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4.

2. Nel caso di mancata costituzione degli organi competenti a deliberare gli statuti e i regolamenti, ai sensi dell'articolo 2, commi

2 e 3, e dell'articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina, entro i successivi trenta giorni, un commissario, il quale provvede ad attivare le procedure per la costituzione dei predetti organi. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi suddetti non siano pervenuti all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, il rettore ne decreta lo scioglimento.

3. Ai fini dell'acquisizione dei pareri tra università e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e tra strutture interne all'università, si applica il disposto di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali ed agli altri enti autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad essi riconosciute.

5. La Scuola normale di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze si adeguano alle disposizioni della presente legge.

6. Alle università non si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni, all'articolo 17 del codice civile e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, come sostituito dall'articolo 5 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto, al trasferimento in proprietà alle singole università dei beni immobili concessi in uso alla medesima data.

8. All'atto dell'adozione degli statuti e dei regolamenti delle università cessano di avere efficacia, per ciascuna università, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

